

PRESENTAZIONE DEL DOCENTE



Paolo DI BONA

Esperto di etichettatura degli alimenti e di regulatory compliance per mercati U.E. ed extra U.E.



Reg 1169/11

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione



1. Il presente regolamento stabilisce le basi che garantiscono un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, tenendo conto delle differenze di percezione dei consumatori e delle loro esigenze in materia di informazione, garantendo al tempo stesso il buon funzionamento del mercato interno.

Mia nonna lo capirebbe?

4. Il presente regolamento si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti.

Reg 1169/11

- g) «luogo di provenienza»: qualunque luogo indicato come quello da cui proviene l'alimento, ma che non è il «paese d'origine» come individuato ai sensi degli articoli da 23 a 26 del regolamento (CEE) n. 2913/92; il nome, la ragione sociale o l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposto sull'etichetta non costituisce un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del presente regolamento;
- q) «ingrediente primario»: l'ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50 % di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa;

Reg 1169/11

Articolo 26

Paese d'origine o luogo di provenienza

2. L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza è obbligatoria:

a) nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d'origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l'alimento o contenute nell'etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l'alimento abbia un differente paese d'origine o luogo di provenienza;

3. Quando il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato e non è lo stesso di quello del suo ingrediente primario:

a) è indicato anche il paese d'origine o il luogo di provenienza di tale ingrediente primario; oppure

b) il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario è indicato come diverso da quello dell'alimento.

L'applicazione del presente paragrafo è soggetta all'adozione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 8.



Reg 1169/11

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/775 DELLA COMMISSIONE

del 28 maggio 2018


recante modalità di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, per quanto riguarda le norme sull'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento

L'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario, che non è lo stesso paese d'origine o luogo di provenienza indicato per l'alimento, viene fornita:

a) con riferimento a una delle seguenti zone geografiche:

b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:

«(nome dell'ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d'origine o luogo di provenienza dell'alimento)» o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.

- 
- i) «UE», «non UE» o «UE e non UE»; o
 - ii) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di diversi Stati membri o di paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale pubblico o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
 - iii) la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
 - iv) uno o più Stati membri o paesi terzi; o
 - v) una regione o qualsiasi altra zona geografica all'interno di uno Stato membro o di un paese terzo, ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
 - vi) il paese d'origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell'Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;

Reg 1169/11

Articolo 3

Presentazione delle informazioni

1. Le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 sono riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1169/2011.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della x) è pari ad almeno il 75 % di quella utilizzata per l'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.
3. Fatto salvo il paragrafo 1, se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento non è indicato con parole, le informazioni fornite a norma dell'articolo 2 appaiono nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

Reg 1169/11

REGOLAMENTO (UE) N. 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2013

che istituisce il codice doganale dell'Unione

Articolo 60

Acquisizione dell'origine

1. Le merci interamente ottenute in un unico paese o territorio sono considerate originarie di tale paese o territorio.

2. Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più paesi o territori sono considerate originarie del paese o territorio in cui hanno subito l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.



Reg 1169/11

- n) "prodotti non trasformati": prodotti alimentari non sottoposti a trattamento, compresi prodotti che siano stati divisi, separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;
- o) "prodotti trasformati": prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati. Tali prodotti possono contenere ingredienti necessari alla loro lavorazione o per conferire loro caratteristiche specifiche.

Reg 1169/11

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2446 DELLA COMMISSIONE

del 28 luglio 2015

che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione

(GU L 343 del 29 12 2015 pag. 1)

Articolo 62

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

(Articolo 64, paragrafo 3, del codice)

1. Fatto salvo il disposto del paragrafo 2, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, sussistano o no le condizioni di cui all'articolo 61, le seguenti operazioni:
- a) le operazioni di conservazione effettuate affinché i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
 - b) la scomposizione e la composizione di confezioni;
 - c) il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
 - d) la stiratura o la pressatura di prodotti e articoli tessili;
 - e) le operazioni di pittura e lucidatura;
 - f) la mondatura, la macinatura parziale o totale, la pulitura e la brillatura di cereali e riso;
 - g) le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale dello zucchero;
 - h) la sbucciatura, la snocciolatura e la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
 - i) l'affilatura, la semplice molitura o il semplice taglio;
 - j) la vagliatura, la cernita, la selezione, la classificazione, la calibrazione, l'assortimento (ivi compresa la costituzione di assortimenti di articoli);
 - k) le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di sistemazione su supporti di cartone o legno e ogni altra semplice operazione di imballaggio;
 - l) l'apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri segni distintivi analoghi sui prodotti o sui loro imballaggi;
 - m) la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse; la miscela dello zucchero con qualsiasi sostanza;
 - n) la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, disidratazione o denaturazione dei prodotti;
 - o) il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
 - p) la macellazione degli animali;

Reg 1169/11

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

sull'applicazione delle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011

1202016 321011

2.1.1. Il nome/la ragione sociale e l'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposti su un'etichetta potrebbero determinare l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento?

Conformemente al considerando 29 e all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del regolamento gli indicatori collegati al nome, alla ragione sociale o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare apposti sull'etichetta non costituiscono un'indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del regolamento. Pertanto eventuali riferimenti all'entità giuridica dell'operatore del settore alimentare non determinano, in linea di principio, l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.

Tuttavia tali indicatori potrebbero essere considerati tali da indurre in errore, sulla base dell'articolo 7 del regolamento, per quanto riguarda il paese d'origine o il luogo di provenienza reali dell'alimento qualora siano chiaramente evidenziati sull'imballaggio e laddove il paese di origine o il luogo di provenienza specifici siano stati riportati in maniera visibile e tale origine non corrisponda a quella dell'ingrediente primario dell'alimento. Le autorità nazionali competenti dovrebbero valutare tali casi tenendo conto di tutte le informazioni fornite sull'etichetta e dell'intera presentazione del prodotto.



Reg 1169/11

2.2.1. *I nomi commerciali non protetti da marchi d'impresa registrati di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione possono determinare l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento?*

L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione chiarisce che, sebbene le indicazioni dell'origine che fanno parte di marchi d'impresa registrati rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, il regolamento di esecuzione non si applica a tali indicazioni in attesa dell'adozione di norme specifiche riguardanti l'applicazione alle stesse indicazioni dell'articolo 26, paragrafo 3. Il legislatore dell'UE ha riconosciuto il carattere e gli obiettivi specifici dei marchi d'impresa, registrati, disciplinati da specifiche norme dell'Unione; pertanto la Commissione provvederà a esaminare ulteriormente le modalità con cui l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario deve essere riportata a norma dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, ove richiesto per tali indicazioni. Viceversa i nomi commerciali contenenti indicazioni geografiche, i quali costituiscono marchi d'impresa non registrati non rientrano in questa deroga temporanea e pertanto ricadono nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione, oltre ad essere soggetti agli obblighi derivanti dall'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.



Reg 1169/11

2.3.1. *Le denominazioni usuali contenenti indicazioni geografiche devono essere considerate un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento?*

L'articolo 2, paragrafo 2, lettera o), del regolamento definisce la «denominazione usuale» come una denominazione che è accettata quale nome dell'alimento dai consumatori dello Stato membro nel quale tale alimento è venduto, senza che siano necessarie ulteriori spiegazioni.

Conformemente al considerando 8 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione, le denominazioni usuali e generiche contenenti termini geografici che indicano letteralmente l'origine, ma la cui interpretazione comune non è un'indicazione dell'origine o del luogo di provenienza dell'alimento, non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione. Spesso tali denominazioni si riferiscono a un luogo geografico, a una regione o a un paese nel quale l'alimento in questione è stato originariamente prodotto o commercializzato e col tempo sono diventate denominazioni generiche/usuali di una determinata categoria di alimenti. A condizione che tali denominazioni usuali e generiche non creino nel consumatore la percezione di una specifica origine geografica dell'alimento in questione, il loro impiego non determina l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.

Esempio: salsiccia di Francoforte.



Poiché il quesito riguarda l'interpretazione da parte dei consumatori di ogni singolo Stato membro e poiché esistono in tutta l'UE notevoli differenze nella percezione dei consumatori riguardo a tali aspetti, è necessario valutare caso per caso se una specifica denominazione possa essere chiaramente interpretata dal consumatore come una denominazione generica/usuale.

Reg 1169/11

2.3.2. *Le denominazioni legali contenenti un'indicazione geografica devono essere considerate un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento?*

Conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, lettera n), del regolamento, per «denominazione legale» si intende la denominazione di un alimento prescritta dalle disposizioni dell'Unione a esso applicabili o, in mancanza di tali disposizioni, la denominazione prevista dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale l'alimento è venduto al consumatore finale o alle collettività.

In altri termini, tali denominazioni sono denominazioni usuali codificate, laddove il legislatore ha ritenuto importante armonizzare il loro uso e spesso la composizione dei prodotti che esse definiscono, al fine di garantire che siano soddisfatte le aspettative del consumatore riguardo alle caratteristiche dell'alimento venduto con denominazioni specifiche.

Pertanto, le denominazioni legali contenenti un'indicazione geografica non devono essere considerate come un'indicazione dell'origine ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, qualora il legislatore abbia già tenuto conto dell'articolo 26, paragrafo 3.

Reg 1169/11

2.4.1. *Diciture quali «Made in», «prodotto in» e «prodotto di» seguite da un'indicazione geografica devono essere considerate un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento?*

Le diciture quali «fatto in (paese)», «Made in (paese)», «prodotto in (paese)», sono associate dai consumatori a un'indicazione dell'origine ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, e pertanto, in linea di principio, dovrebbero essere considerate un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento. Inoltre tali espressioni si riferiscono al processo di produzione o di fabbricazione che, nel caso degli alimenti trasformati, potrebbe corrispondere al significato di paese d'origine ai fini del regolamento, quale definito all'articolo 60, paragrafo 2, del codice doganale dell'Unione ⁽⁷⁾, ossia il paese dell'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Analogamente la dicitura «prodotto di (paese)» in genere fa pensare al consumatore che si tratti di un'indicazione dell'origine ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Inoltre è anche probabile che l'espressione «prodotto di» suggerisca al consumatore che l'intero prodotto alimentare, compresi i suoi ingredienti, proviene dal paese indicato sull'etichetta.

Reg 1169/11

2.4.2. *Diciture quali «confezionato in» o «prodotto/fatto da X per Y» seguite dal nome e dall'indirizzo dell'operatore del settore alimentare devono essere considerate un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento?*

La dicitura «confezionato in» indica chiaramente il luogo in cui il prodotto è stato confezionato e, in genere, è improbabile che, in quanto tale, induca il consumatore a ritenere che si tratti di un'indicazione dell'origine ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Pertanto l'espressione in questione, pur riferendosi a un luogo geografico, non deve essere considerata un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento.

Espressioni quali «prodotto da/fabbricato da/confezionato da» (nome dell'operatore del settore alimentare seguito dal suo indirizzo) o «prodotto da/fabbricato da X per Y» fanno letteralmente riferimento al relativo operatore del settore alimentare e, in genere, è improbabile che suggeriscano al consumatore un'indicazione dell'origine dell'alimento. Come illustrato al punto 2.1.1 della presente comunicazione, gli indicatori collegati al nome, alla ragione sociale o all'indirizzo dell'operatore del settore alimentare che sono apposti sull'etichetta non costituiscono un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza del prodotto alimentare ai sensi del regolamento.

Ciononostante la percezione dei consumatori è influenzata dall'insieme delle componenti dell'etichetta, compresa la presentazione complessiva di un prodotto. Pertanto nel valutare l'eventuale carattere ingannevole dell'alimento per quanto riguarda la sua origine occorre tenere conto dell'imballaggio nel suo complesso.



Reg 1169/11

2.4.3. *Gli acronimi, le illustrazioni o altre diciture aggiunte su base volontaria al solo scopo di aiutare i consumatori a individuare la propria lingua sulle etichette multilingue devono essere considerati un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento?*

Tali indicazioni non dovrebbero essere considerate un'indicazione dell'origine se si riferiscono chiaramente alle diverse versioni linguistiche delle informazioni sugli alimenti fornite sull'etichetta.

2.4.4. *Diciture quali «genere», «tipo», «stile», «ricetta», «ispirato a» o «alla» contenenti un'indicazione geografica devono essere considerate un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento?*

Le diciture quali «genere», «tipo», «stile», «ricetta», «ispirato a» o «alla» si riferiscono solitamente alla ricetta o a caratteristiche specifiche dell'alimento o della sua trasformazione e, come tali, non dovrebbero, in linea di principio, essere considerate un'indicazione di origine.

Tuttavia nel valutare l'eventuale carattere ingannevole dell'alimento per quanto riguarda la sua origine occorre tenere conto dell'imballaggio nel suo complesso. Occorre inoltre rilevare che, nello spirito dell'articolo 7 del regolamento, le diciture di cui sopra sono giustificate soltanto se l'alimento in questione possiede specifiche caratteristiche o una natura particolare, oppure è stato sottoposto a uno specifico processo di produzione che determina l'asserito legame con il luogo geografico indicato sull'etichetta.



Reg 1169/11

2.4.5. *Un simbolo nazionale o i colori di una bandiera sarebbero considerati un'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di un alimento?*

Nella percezione dei consumatori le bandiere e/o le cartine geografiche costituiscono i riferimenti maggiormente attinenti all'etichettatura dell'origine. Pertanto, in linea di principio le bandiere e/o le cartine geografiche chiaramente visibili, riferite a uno specifico territorio geografico, dovrebbero essere considerate un'indicazione dell'origine e determinare di conseguenza l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Anche altri simboli nazionali riconoscibili, quali un monumento nazionale, un paesaggio o una persona, potrebbero essere percepiti dal consumatore come un'indicazione dell'origine di un alimento. Tuttavia poiché la loro interpretazione dipende, tendenzialmente, dal prodotto e dal paese, tali rappresentazioni grafiche devono essere valutate caso per caso. In tale contesto gli Stati membri dovrebbero tenere conto, in particolare, della posizione dei simboli/degli elementi grafici, nonché della loro dimensione e del loro colore, della grandezza dei caratteri e del contesto generale dell'etichettatura dell'alimento, ossia verificare che l'etichettatura nel suo on crei confusione nei consumatori per quanto riguarda l'origine dell'alimento.



Reg 1169/11

2.5. Qual è l'interazione tra le disposizioni dell'atto di esecuzione e la normativa UE in materia di alimenti biologici?

Il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽⁸⁾ («regolamento relativo agli alimenti biologici») fornisce un quadro normativo generale per la produzione biologica che comprende disposizioni relative all'uso di termini riferiti a questo tipo di produzione. Tale regolamento definisce, inoltre, le condizioni per l'etichettatura dei prodotti biologici e l'uso del logo UE e stabilisce che, quando viene usato tale logo, deve essere fornita un'indicazione del luogo di provenienza in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto. Tali norme forniranno al consumatore informazioni equivalenti a quelle contemplate dall'articolo 26, paragrafo 3.

Conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento, questo si applica fatti salvi i requisiti di etichettatura stabiliti da specifiche disposizioni dell'Unione per particolari alimenti. In tale contesto le disposizioni del regolamento relativo agli alimenti biologici devono essere considerate come *lex specialis* e prevalgono sull'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento. Pertanto ogni qual volta sia utilizzato il logo UE per i prodotti biologici, l'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento non è applicabile.



Reg 1169/11

3.1. In che modo dovrebbe essere identificato l'ingrediente primario?

Ai fini dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento gli operatori del settore alimentare sono tenuti a fornire informazioni riguardo all'ingrediente primario o agli ingredienti primari dell'alimento in questione, sulla base della definizione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera q), del regolamento.



La definizione giuridica di ingrediente primario individua due tipi di criteri per determinare l'ingrediente primario di un alimento: a) un criterio quantitativo, in base al quale l'ingrediente rappresenta più del 50 % dell'alimento, e b) un criterio qualitativo, secondo il quale l'ingrediente è associato abitualmente dai consumatori alla denominazione dell'alimento.

Nel fornire informazioni riguardo all'ingrediente o agli ingredienti primari di un alimento, gli operatori del settore alimentare dovrebbero tenere conto di vari elementi. In particolare oltre alla composizione quantitativa dell'alimento, essi devono considerare attentamente la sua natura e le sue caratteristiche specifiche nonché la presentazione complessiva dell'etichetta. Devono inoltre tenere conto della percezione e delle aspettative dei consumatori riguardo alle informazioni fornite sull'alimento in questione. Gli operatori del settore alimentare dovrebbero valutare se l'indicazione dell'origine di un determinato ingrediente abbia probabilità di influenzare in misura sostanziale le decisioni di acquisto dei consumatori e se l'assenza di tale indicazione possa indurre in errore i consumatori.

Occorre inoltre rilevare che, nello spirito dell'articolo 7 del regolamento, le informazioni fornite riguardo all'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario non devono indurre in errore e in ogni caso non dovrebbero eludere le disposizioni e gli obiettivi di cui all'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento.

Reg 1169/11

- 3.4. **L'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento e, di conseguenza, il regolamento di esecuzione si applicano ai prodotti a base di un unico ingrediente?**

L'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento potrebbe applicarsi a un prodotto trasformato a base di un unico ingrediente qualora l'ultima trasformazione sostanziale del prodotto sia avvenuta in un luogo diverso da quello di origine della materia prima o qualora l'ingrediente provenga da luoghi diversi. Tale situazione determinerebbe l'applicazione dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento nel caso in cui il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'alimento fosse indicato e il paese d'origine o il luogo di provenienza dell'ingrediente primario (unico ingrediente) fosse diverso da quello dell'alimento.

- 3.5. **Qualora i consumatori siano consapevoli che l'ingrediente primario di un alimento può essere reperito soltanto al di fuori dell'UE la sua origine dovrebbe essere indicata?**

Il regolamento non prevede alcuna deroga all'obbligo di indicare il paese d'origine o il luogo di provenienza degli ingredienti primari quando tale paese o luogo non è lo stesso di quello dell'alimento. Pertanto, anche qualora l'ingrediente primario di un alimento possa essere reperito soltanto al di fuori dell'UE e l'indicazione dell'origine fornita riguardo all'alimento finale si riferisca all'UE (o ad uno o più Stati membri), conformemente alle disposizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario in questione deve essere riportata.



Reg 1169/11

4.1. Si potrebbe indicare il paese d'origine o il luogo di provenienza dello stesso ingrediente primario facendo riferimento a livelli geografici diversi (ad esempio «UE e Svizzera»)?

L'articolo 2 del regolamento di esecuzione fornisce un elenco di zone geografiche a cui dovrebbe fare riferimento l'indicazione dell'ingrediente primario. Al fine di ottemperare alle prescrizioni dell'articolo 26, paragrafo 3, del regolamento, gli operatori del settore alimentare devono scegliere una delle zone geografiche elencate all'articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione. Dalla formulazione di detta disposizione si evince che il regolamento di esecuzione non prevede la possibilità di combinare, per un singolo ingrediente primario, diversi livelli geografici ivi elencati.

Esempi:

- «Svizzera» corrisponde alla zona geografica di cui all'articolo 2, lettera a), punto iv). Viceversa «UE» corrisponde alla zona geografica di cui all'articolo 2, lettera a), punto i). La possibilità di combinare le due zone geografiche non è contemplata dall'articolo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione.

Tuttavia, gli operatori del settore alimentare potrebbero completare le indicazioni «UE» e «non UE» con informazioni aggiuntive purché queste siano conformi ai requisiti generali stabiliti nel regolamento per quanto concerne le informazioni volontarie sugli alimenti (articolo 36 del regolamento). In particolare, tali informazioni non dovrebbero indurre in errore o in confusione. In tale contesto gli operatori del settore alimentare potranno indicare «Svizzera» come informazione volontaria aggiuntiva a integrazione della dicitura «non UE».

Esempio:

- «UE e non UE (Svizzera)»
- «UE (Spagna) e non UE (Svizzera)»

Reg 1169/11

5.1. **Si potrebbe indicare il paese d'origine dell'ingrediente primario utilizzando codici paese?**

A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera i), del regolamento è obbligatorio indicare il paese d'origine o il luogo di provenienza nei casi previsti all'articolo 26 del regolamento. Inoltre l'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento stabilisce l'obbligo di esprimere le indicazioni obbligatorie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento mediante parole e numeri; tali indicazioni possono in aggiunta essere espresse attraverso pittogrammi o simboli.

Dalle disposizioni del regolamento risulta che il paese d'origine dell'ingrediente primario deve sempre essere indicato mediante parole. A tale proposito gli Stati membri devono valutare se taluni codici paese possano essere considerati parole. In particolare un codice paese potrebbe essere accettabile a condizione che si possa ragionevolmente ritenere che i consumatori del paese di commercializzazione lo interpreterebbero correttamente e non sarebbero indotti in errore. Abbreviazioni di questo tipo potrebbero essere, ad esempio, «UK», «USA» o «UE».

5.2. **Quando il nome del prodotto comprende un'indicazione dell'origine ed è ripetuto più volte sull'imballaggio, l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario dovrebbe essere indicata ogni volta che il nome del prodotto è riportato sul prodotto alimentare? Lo stesso quesito riguarda le indicazioni grafiche, quali le bandiere**

L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione precisa che se il paese d'origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato con parole, le informazioni sull'origine dell'ingrediente primario devono apparire nello stesso campo visivo dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza dell'alimento. Il regolamento di esecuzione non prevede la flessibilità necessaria per indicare l'origine dell'ingrediente primario una sola volta qualora l'indicazione dell'origine dell'alimento finale sia riportata più volte sull'etichetta.

Dal regolamento si evince che l'indicazione dell'origine dell'ingrediente primario deve essere presentata in maniera chiara e visibile per i consumatori, sempre nello stesso campo visivo dell'indicazione dell'origine del prodotto, comprese le bandiere. Pertanto qualora la denominazione di vendita contenente un'indicazione dell'origine o bandiere sia ripetuta sull'imballaggio, occorrerà ripetere di conseguenza anche le informazioni riguardanti l'origine dell'ingrediente o degli ingredienti primari.

D. Lgs. 145/2017

Art. 3

Obbligo di indicazione in etichetta della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. I prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività devono riportare sul preimballaggio o su un'etichetta ad esso apposta l'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

2. I prodotti alimentari preimballati destinati alle collettività per essere preparati, trasformati, frazionati o tagliati, nonché i prodotti preimballati commercializzati in una fase precedente alla vendita al consumatore finale, possono riportare l'indicazione di cui al comma 1 sui documenti commerciali, purché tali documenti accompagnino l'alimento cui si riferiscono o siano stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.

Legge 350/2003 – Made in Italy

49. L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed è punita ai sensi dell'[articolo 517 del codice penale](#). Costituisce falsa indicazione la stampigliatura "made in Italy" su prodotti e merci non originari dall'Italia ai sensi della normativa europea sull'origine; costituisce fallace indicazione, anche qualora sia indicata l'origine e la provenienza estera dei prodotti o delle merci, l'uso di segni, figure, o quant'altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli, fatto salvo quanto previsto dal comma 49-bis

Legge 350/2003 – Made in Italy

49-bis - Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalità tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera o comunque sufficienti ad evitare qualsiasi fraintendimento del consumatore sull'effettiva origine del prodotto, ovvero senza essere accompagnati da attestazione, resa da parte del titolare o del licenziatario del marchio, circa le informazioni che, a sua cura, verranno rese in fase di commercializzazione sulla effettiva origine estera del prodotto. Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti e il luogo in cui è avvenuta la trasformazione sostanziale. Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 ad euro 250.000. (49)

Decreto Ministeriale 26 Luglio 2017 – origine del grano

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle paste alimentari di grano duro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, ad eccezione delle paste di cui agli articoli 9 e 12 del suddetto decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187.

2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Eccezioni



E' consentita la produzione di sfarinati e paste alimentari aventi requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme del presente regolamento e dei provvedimenti dell'autorita' amministrativa previsti dal presente regolamento, quando e' diretta alla successiva spedizione verso altri Paesi dell'Unione europea o verso gli altri Paesi contraenti l'accordo sullo spazio economico europeo

Decreto Ministeriale 26 Luglio 2017 – origine del grano

Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta

1. Sull'etichetta della pasta devono essere indicate le seguenti diciture:

a) «Paese di coltivazione del grano»: nome del Paese nel quale e' stato coltivato il grano duro;

b) «Paese di molitura»: nome del Paese nel quale e' stata ottenuta la semola di grano duro.

Decreto Ministeriale 26 Luglio 2017 – origine del grano

Art. 3

Indicazioni da riportare sull'etichetta della pasta in caso di grani coltivati o semole ottenute in piu' paesi

1. Qualora le operazioni di cui all'art. 2 avvengono nei territori di piu' Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione e' stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, qualora il grano utilizzato e' stato coltivato per almeno il cinquanta per cento in un singolo Paese, per l'operazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) puo' essere utilizzata la dicitura: «nome del Paese» nel quale e' stato coltivato almeno il cinquanta per cento del grano duro «e altri Paesi»: 'UE', 'non UE', 'UE e non UE'» a seconda dell'origine.

Decreto Ministeriale 26 Luglio 2017 – origine del grano

2. Le indicazioni sull'origine di cui all'agli articoli 2 e 3 sono apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili. Esse non sono in alcun modo nascoste, oscurate, limitate o separate da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, non e' inferiore a 1,2 millimetri.

Art. 6

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

Decreto Ministeriale 9 Dicembre 2016 – origine del latte

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto, salvo quanto previsto dal comma 2, si applicano a tutti i tipi di latte ed ai prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, preimballati ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) n. 1169/2011, destinati al consumo umano.

2. Per i prodotti di cui al regime di denominazioni di origine protette (DOP) e di indicazioni geografiche protette (IGP) riconosciuti ai sensi del Titolo II del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e per i prodotti di cui al regolamento (UE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007, nonché per il latte fresco disciplinato ai sensi del decreto interministeriale del Ministero delle attività produttive e del Ministero delle politiche agricole e forestali del 27 maggio 2004, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla normativa vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Decreto Ministeriale 9 Dicembre 2016 – origine del latte

Allegato 1

(Art. 1)

Latte(*) e prodotti lattiero-caseari di cui all'art. 1, comma 1

Latte e crema di latte, non concentrati ne' addizionati con zuccheri o altri edulcoranti.

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri edulcoranti.

Latticello, latte e crema coagulata, yogurt, kefir ed altri tipi di latte e creme fermentate o acidificate, sia concentrate che addizionate di zucchero o di altri edulcoranti aromatizzate o con l'aggiunta di frutta o di cacao.

Siero di latte, anche concentrato o addizionato di zucchero o di altri edulcoranti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche addizionati di zucchero o di altri edulcoranti, non nominati ne' compresi altrove.

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; creme lattiere spalmabili.

Formaggi, latticini e cagliate.

Latte sterilizzato a lunga conservazione.

Latte UHT a lunga conservazione.

(*) Per "latte" si intende sia quello vaccino, che quello bufalino, ovi-caprino, d'asina e di altra origine animale.

Decreto Ministeriale 9 Dicembre 2016 – origine del latte

Art. 2

Indicazione in etichetta dell'origine del latte e del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero caseari

1. L'indicazione di origine del latte o del latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, prevede l'utilizzo in etichetta delle seguenti diciture:

a) «paese di mungitura»: nome del Paese nel quale e' stato munto il latte;

b) «Paese di condizionamento o di trasformazione»: nome del paese nel quale il latte e' stato condizionato o trasformato.

2. Qualora il latte o il latte usato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari di cui all'allegato 1, sia stato munto, condizionato o trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine puo' essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del latte»: nome del Paese.

Decreto Ministeriale 9 Dicembre 2016 – origine del latte

Art. 3

Indicazione in etichetta in caso di mungitura, di condizionamento o di trasformazione del latte o dei prodotti alimentari di cui all'allegato 1 in piu' Paesi

1. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di piu' Paesi membri dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione e' stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

2. Qualora le operazioni di cui all'art. 2, comma 1, avvengano nel territorio di piu' Paesi situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui ciascuna singola operazione e' stata effettuata, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «latte di Paesi non UE» per l'operazione di mungitura, «latte condizionato o trasformato in Paesi non UE» per l'operazione di condizionamento o di trasformazione.

Decreto Ministeriale 9 Dicembre 2016 – origine del latte

Art. 5

Sanzioni applicabili

1. Per le violazioni degli obblighi di cui al presente decreto si applicano le sanzioni di cui all'art. 4, comma 10, della legge 3 febbraio 2011, n. 4.

Art. 6

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotti di cui all'allegato 1 legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in un Paese terzo.

Art. 7

10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformita' alle disposizioni del presente articolo e dei decreti di cui al comma 3 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.500 euro.

Decreto Ministeriale 26 Luglio 2017 – origine del riso

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano al riso come definito dalla legge 18 marzo 1958, n. 325, di cui ai codici doganali 1006;
2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

<https://aidaonline7.adm.gov.it/nsitaricinternet/NomenclatureImportServlet>

Decreto Ministeriale 26 Luglio 2017 – origine del riso

Indicazioni dell'origine del riso
da riportare sull'etichetta del riso

1. Sull'etichetta del riso devono essere indicate le seguenti diciture:

a) «Paese di coltivazione del riso»: nome del Paese nel quale e' stato coltivato il risone;

b) «Paese di lavorazione»: nome del Paese nel quale e' stata effettuata la lavorazione e/o trasformazione del risone;

c) «Paese di confezionamento»: nome del Paese nel quale e' stato confezionato il riso;

2. Qualora il riso sia stato coltivato, lavorato e confezionato nello stesso paese, l'indicazione di origine puo' essere assolta con l'utilizzo della seguente dicitura: «origine del riso»: nome del paese.

Decreto Ministeriale 26 Luglio 2017 – origine del riso

Indicazioni da riportare sull'etichetta del riso in caso di riso coltivato o lavorato in piu' paesi

1. Qualora ciascuna delle operazioni di cui all'art. 2 avviene nei territori di piu' Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione e' stata effettuata, anche in assenza di miscele, possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».

Decreto Ministeriale 16 Novembre 2017 – origine del pomodoro

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano esclusivamente ai seguenti prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale:

a) derivati del pomodoro di cui all'art. 24 della legge n. 154 del 28 luglio 2016;

b) sughi e salse preparate a base di pomodoro (di cui al codice doganale 21032000), ottenuti mescolando uno o piu' dei derivati di cui al punto a) con altri prodotti di origine vegetale o animale, il cui peso netto totale e' costituito per almeno il 50% dai derivati di cui al punto a).

2. Resta fermo il criterio di acquisizione dell'origine ai sensi della vigente normativa europea.

Decreto Ministeriale 16 Novembre 2017 – origine del pomodoro

Definizione dei prodotti

1. I derivati del pomodoro sono prodotti ottenuti a partire da pomodori freschi, sani e maturi conformi alle caratteristiche del frutto di *Solanum lycopersicum* L., di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, e si classificano in:

a) conserve di pomodoro: prodotti ottenuti da pomodori interi o a pezzi con e senza buccia, sottoposti ad un adeguato trattamento di stabilizzazione e confezionati in idonei contenitori, che, in funzione della presentazione, si distinguono in:

1) pomodori non pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori non pelati interi;

2) pomodori pelati interi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori pelati interi di varietà allungate il cui rapporto fra altezza e diametro maggiore del frutto è superiore a 1,5 con una tolleranza del 10 per cento;

3) pomodori in pezzi: conserve di pomodoro ottenute con pomodori sottoposti a triturazione o a taglio, con eventuale sgrondatura e parziale aggiunta di succo concentrato di pomodoro, privati parzialmente dei semi e delle bucce in modo che sia riconoscibile a vista la struttura fibrosa dei pezzi e dei frammenti. Il modo di presentazione è legato alle consuetudini commerciali e la relativa denominazione di vendita deve fornire al consumatore una

Decreto Ministeriale 16 Novembre 2017 – origine del pomodoro

chiara informazione sulla tipologia del prodotto, quali, fra le altre, polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro;

b) concentrato di pomodoro: prodotti ottenuti dalla estrazione, raffinazione ed eventuale concentrazione di succo di pomodoro suddivisi in base al residuo secco. Le tipologie di prodotto concentrato sono stabilite dal decreto di cui all'articolo 25, comma 1. E' ammesso il successivo passaggio da un residuo secco ad un altro mediante aggiunta di acqua o ulteriore concentrazione. Nel caso di raffinazioni che consentano il passaggio di bucce, di semi o di entrambi sono utilizzate denominazioni specifiche per caratterizzarne la presentazione o l'uso;

c) passata di pomodoro: prodotto avente i requisiti stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 23 settembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 5 ottobre 2005;

d) pomodori disidratati: prodotti ottenuti per eliminazione dell'acqua di costituzione, fino al raggiungimento di valori di umidità residua che ne consentano la stabilità anche in contenitori non ermeticamente chiusi. Si distinguono in:

1) pomodori in fiocchi o fiocchi di pomodoro: prodotto ottenuto da pomodori, tagliati in vario modo e parzialmente privati dei semi, essiccati mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 93 per cento;

2) polvere di pomodoro: prodotto ottenuto da concentrato di pomodoro, essiccato mediante eliminazione dell'acqua di costituzione con mezzi fisici fino ad un residuo secco in stufa non inferiore al 96 per cento, oppure dalla macinazione di fiocco di pomodoro;

e) pomodori semi-dry o semi-secchi: prodotti ottenuti per eliminazione parziale dell'acqua di costituzione con uso esclusivo di tunnel ad aria calda senza aggiunta di zuccheri.

Decreto Ministeriale 16 Novembre 2017 – origine del pomodoro

Indicazioni d'origine da riportare sull'etichetta

1. L'indicazione di origine dei prodotti di cui all'art. 1 comma 1, prevede l'utilizzo in etichetta della dicitura:

a) «Paese di coltivazione del pomodoro»: nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;

b) «Paese di trasformazione del pomodoro»: nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato.

2. Qualora il pomodoro impiegato per i prodotti di cui all'art. 1 comma 1 sia stato coltivato e trasformato interamente in un unico Paese, l'indicazione di origine potrà prevedere l'utilizzo della sola dicitura: Origine del pomodoro: nome del Paese.

Art. 3

Indicazione in etichetta in caso di coltivazione del pomodoro in più Paesi

1. Qualora ciascuna delle operazioni di cui all'art. 2 avviene nei territori di più Paesi membri dell'Unione europea o situati al di fuori dell'Unione europea, per indicare il luogo in cui la singola operazione è stata effettuata possono essere utilizzate le seguenti diciture: «UE», «non UE», «UE e non UE».

Art. 4

Decreto Ministeriale 6 Agosto 2020 – carni suine

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'art. 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, come modificato dall'art. 3-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, definisce le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza di cui all'art. 2, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (UE) n. 1169/2011 per i seguenti alimenti:

a) carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, preparazioni di carni suine e prodotti a base di carne suina.

2. Il presente decreto non si applica alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti 1151/2012/UE e 1308/2013/UE o protette in virtù di accordi internazionali.

Art. 3

Decreto Ministeriale 6 Agosto 2020 – carni suine

Modalita' di indicazione del luogo
di provenienza nella etichettatura

1. Al fine di assicurare una corretta e completa informazione ai

consumatori, rafforzare la prevenzione e la repressione delle frodi alimentari e della concorrenza sleale, nonché la tutela dei diritti di proprietà industriale e commerciale anche delle indicazioni geografiche semplici, è obbligatorio riportare nelle etichette dei prodotti di cui all'art. 2 l'indicazione del luogo di provenienza della carne suina con le modalità di cui all'art. 4.

2. L'indicazione del luogo di provenienza della carne suina è apposta in etichetta nel campo visivo principale ed è stampata in modo da risultare facilmente visibile e chiaramente leggibile. Essa non deve essere in nessun modo nascosta, oscurata, limitata o separata da altre indicazioni scritte o grafiche o da altri elementi suscettibili di interferire. Le medesime indicazioni sono stampate in caratteri la cui parte mediana (altezza della x), definita nell'allegato IV del regolamento (UE) n. 1169/2011, non è inferiore a 1,2 millimetri.

3. Nel caso di imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore misura meno di 80 cm², l'altezza della x della dimensione dei caratteri di cui al comma 2 è pari o superiore a 0,9 mm.

Decreto Ministeriale 6 Agosto 2020 – carni suine

Disposizioni in materia di etichettatura obbligatoria della carne di specie suina trasformata

1. L'indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui all'art. 2 include le seguenti informazioni:

«Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali)»;

«Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali)»;

«Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)» .

2. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l'indicazione dell'origine puo' apparire nella forma: «Origine: (nome del paese)». La dicitura «100% italiano» e' utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni del presente comma e la carne e' proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.

3. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o piu' Stati membri dell'Unione europea, l'indicazione dell'origine puo' apparire nella forma: «Origine: UE».

4. Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o piu' Stati non membri dell'Unione europea, l'indicazione dell'origine puo' apparire nella forma: «Origine: extra UE».

5. Qualora l'indicazione dell'origine di cui al comma 1 si riferisca a piu' di uno Stato, il riferimento al nome del paese puo' essere sostituito dai termini «UE», «extra Ue» o «UE o extra UE», a seconda dei casi.

D. Lgs. 145/2017

Art. 4

Sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento

1. La sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento, di cui all'articolo 1 del presente decreto, e' identificata dalla localita' e dall'indirizzo dello stabilimento.

2. L'indirizzo della sede dello stabilimento puo' essere omesso qualora l'indicazione della localita' consenta l'agevole e immediata identificazione dello stabilimento.

3. L'indicazione di cui al comma 1 puo' essere omessa nel caso in cui:

a) la sede dello stabilimento di produzione, o se diverso, di confezionamento coincida con la sede gia' indicata in etichetta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 1169/2011;

b) i prodotti alimentari preimballati riportino il marchio di identificazione di cui al regolamento n. (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 o la bollatura sanitaria ai sensi del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004;

c) il marchio contenga l'indicazione della sede dello stabilimento.

4. Nel caso in cui l'operatore del settore alimentare responsabile dell'informazione sugli alimenti dispone di piu' stabilimenti, e' consentito indicare tutti gli stabilimenti purché quello effettivo sia evidenziato mediante punzonatura o altro segno.

5. L'indicazione della sede dello stabilimento di produzione o, se diverso, di confezionamento e' riportata in etichetta secondo le modalita' di presentazione delle indicazioni obbligatorie stabilite dall'articolo 13 del regolamento (UE) n. 1169/2011.

D. Lgs. 145/2017

Clausola di mutuo riconoscimento

1. Le disposizioni di cui al presente decreto non si applicano ai prodotti alimentari preimballati, in conformita' alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1169/2011, legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione europea o in Turchia o fabbricati in uno Stato membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE).

Etichettatura di origine - sentenze

Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Terza Sezione, **1° ottobre 2020**, nella **causa C-485/18 – Groupe Lactalis** contro **Premier ministre di Francia et al.** – instaurata su rinvio pregiudiziale del *Conseil d'État* (Consiglio di Stato) circa la corretta interpretazione del **Regolamento (UE) n. 1169/2011** – Informazioni ai consumatori sugli alimenti – e, in particolare, dei suoi articoli 9, par. 1, lett. i), 26, par. 2, lett. a), 38 par. 1 e 39 par. 2, al fine di valutare se, in quali termini, su quali presupposti e con quali limiti sia con gli stessi compatibile una disposizione nazionale che prevede l'**indicazione obbligatoria dell'origine nazionale, europea o extra-europea del latte.**



Etichettatura di origine - sentenze

Nessuna disposizione del regolamento (UE) 1169/2011 impedisce agli Stati membri di adottare norme interne che prescrivano l'obbligo di indicare il Paese di origine o luogo di provenienza di taluni alimenti in etichettatura.

Anzi, è proprio l'art. 39 a concedere loro questa possibilità, purché ne vengano rispettate le condizioni, che possono essere così sintetizzate in modo schematico:

in via preliminare, si deve trattare di indicazioni obbligatorie diverse ed ulteriori rispetto a quelle già previste dallo stesso regolamento (UE) 1169/2011 o da altre norme armonizzate, riguardanti situazioni in cui l'omissione dell'indicazione del Paese d'origine o del luogo di provenienza possa indurre in errore il consumatore (par. 31 sentenza). Detto in altro modo: uno Stato membro non può giustificare una disposizione nazionale volta ad introdurre un simile obbligo col fatto che, altrimenti, il consumatore "locale" potrebbe essere indotto in errore, poiché una valutazione di questo genere spetta solo ai legislatori dell'Unione Europea o alla Commissione;



Etichettatura di origine - sentenze

Ancora, in via preliminare, dette ulteriori indicazioni obbligatorie possono riguardare solo «tipi o categorie specifici di alimenti» e non tali alimenti considerati indistintamente (par. 32);

la ratio della disciplina interna deve consistere alternativamente in:

- tutela della salute pubblica;
- tutela degli interessi dei consumatori (normalmente si fa leva su questa seconda opzione);
- prevenzione delle frodi alimentari;
- protezione dei diritti di proprietà industriale o commerciale o delle denominazioni geografiche qualificate;
- repressione della concorrenza sleale;

dimostrazione a monte, con carattere preminente, di un nesso comprovato [attributo oggettivo ndR] tra talune qualità degli alimenti di cui trattasi e la loro origine o provenienza. In mancanza di tale dimostrazione, la norma nazionale non può essere applicata per contrasto con il diritto europeo. Il collegamento da evidenziare è rappresentato da almeno una qualità dell'alimento, scientificamente misurabile e tale da caratterizzarlo rispetto agli altri dello stesso tipo provenienti da Paesi diversi.



Etichettatura di origine - sentenze

dimostrazione a valle che la maggior parte dei consumatori locali attribuisce un valore significativo alla fornitura di tali informazioni [**attributo soggettivo ndR**]. Di per sé sola, questa motivazione non basta a giustificare la disposizione interna (par. 42 sentenza).



Etichettatura di origine - sentenze

Presenza di elementi evocativi di italianità su confezioni di pasta alimentare secca in assenza di indicazioni circa la provenienza non interamente italiana del grano duro

T.A.R. Lazio -Roma, Sez. I 13 febbraio 2023, n. 2453 -Savo Amodio, pres.; Petrucciani, est. -Lidl Italia s.r.l. a socio unico(avv.ti Capelli, Corea e Valcada) c. Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato(Avv. gen. Stato) ed a.

**Produzione, commercio e consumo -Pratica commerciale sleale-
Confezioni di pasta alimentare secca-Presenza di elementi evocativi di italianità senza che fosse evidenziata con pari evidenza grafica la provenienza non interamente italiana del grano duro dal quale si ricavava la semola poi trasformata in pasta alimentare.**



Etichettatura di origine - sentenze

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha accertato l'esistenza di una pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 21 e 22 del Codice del Consumo relativamente alle confezioni di pasta secca di Lidl Italia a marchio "Italiamo", "Fusilli Pasta di Gragnano IGP" e "Combino". In breve, la pasta era prodotta in Italia, con semola di grano duro italiano, ma il grano duro (unico ingrediente della semola) non era interamente italiano. La pratica commerciale scorretta, secondo l'AGCM, consisteva nell'indurre in errore il consumatore, non evidenziando a sufficienza che questi prodotti erano realizzati con grano non interamente italiano. L'origine del grano era scritta sulla confezione, ma si trovava sul pannello laterale, ovvero sul retro della confezione, e quindi non era evidenziata con la stessa evidenza grafica degli altri elementi che richiamavano l'italianità del prodotto sul fronte della confezione.



Etichettatura di origine - sentenze

La sanzione dell'AGCM, confermata dalla sentenza, afferma che al di là del mero rispetto delle norme sull'etichettatura, avendo scelto di enfatizzare l'italianità del prodotto, l'etichettatura imponeva al professionista di controbilanciare tale enfasi con una più evidente e contestuale indicazione dell'origine del grano duro in etichetta.

Il Regolamento (UE) 1169/2011, che mira a garantire un elevato livello di protezione dei consumatori in materia di informazioni sugli alimenti, stabilisce all'articolo 7 che l'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza di un prodotto deve essere fornita in modo da non indurre in errore il consumatore.

Il Regolamento n. 2018/775 non era applicabile all'epoca. Tuttavia, un esame delle disposizioni del Regolamento 1169/2011, secondo la Corte, conferma che l'Autorità ha valutato correttamente l'importanza delle informazioni fornite sulla confezione del prodotto e la necessaria contestualità delle indicazioni di origine: esse devono essere inserite nello stesso contesto visivo.



Etichettatura di origine - sentenze

La nozione di ingrediente primario, di cui all'art. 2, comma 2, lettera q), del Regolamento (UE) n. 1169/2011, fa leva sia sul criterio quantitativo ("primario" è l'ingrediente che rappresenta più del 50% dell'alimento) sia sul criterio qualitativo (l'ingrediente generalmente associato alla denominazione dell'alimento nella percezione dei consumatori). Nel caso in esame, come dimostrato dalle indagini di mercato richiamate, l'ingrediente generalmente associato al nome della pasta, nella percezione dei consumatori, è il grano duro, che è la componente fondamentale del prodotto. L'origine della semola, che si ottiene dalla mera lavorazione meccanica di un'unica materia prima, il grano duro, senza alterarne le caratteristiche, non è rilevante in questo caso. Secondo la Corte, quindi, non si può validamente sostenere che il produttore non fosse tenuto a indicare l'origine del grano duro, dato che sia la semola che il prodotto alimentare (la pasta) erano entrambi prodotti in Italia.



Etichettatura di origine - sentenze

Sentenza della Corte di Cassazione (Cass. pen., sez. III, n. 19093/2013) la quale ribadisce e valorizza l'importanza della etichettatura come strumento che garantisce la trasparenza negli scambi commerciali tra acquirente e venditore. Per tale ragione, la Corte giunge a ritenere che integra gli estremi della frode in commercio (ai sensi dell'art. 515 c.p.) la vendita di pistacchi aventi un'origine diversa da quella, ambigua e troppo generica, dichiarata in etichetta.

La Suprema Corte si è pronunciata, infatti, sul caso di un'azienda che distribuiva pistacchi sottovuoto, sequestrati dai supermercati. Le confezioni riportavano in grande la dicitura 'sfiziosità siciliane'. Mentre sotto a caratteri minuscoli si leggeva un generico 'pistacchi sgusciati del Mediterraneo'.



D. Lgs. 231/2017 . sanzioni

Violazione delle pratiche leali di informazione di cui all'articolo 7 del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ad esclusione delle fattispecie specificamente sanzionate dalle altre disposizioni del presente decreto, la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del regolamento sulle pratiche leali d'informazione comporta per l'operatore del settore alimentare l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.

Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza di cui all'articolo 26, e relativi atti di esecuzione, ed all'allegato XI del regolamento

1. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni relative a contenuti e modalità dell'indicazione del paese d'origine o del luogo di provenienza di cui all'articolo 26 del regolamento comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 2.000 euro a 16.000 euro.

2. Quando la violazione di cui al comma 1 riguarda solo errori ed omissioni formali essa comporta l'applicazione al soggetto responsabile della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 4.000 euro.

Codice Penale - sanzioni

Art. 515.

(Frode nell'esercizio del commercio)

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico⁽¹⁾, consegna⁽²⁾ all'acquirente⁽³⁾ una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita⁽⁴⁾, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Codice Penale - sanzioni

Art. 517.

(Vendita di prodotti industriali con segni mendaci)

Chiunque ((detiene per la vendita,)) pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.